



SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio Studi

*Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali,
sulla giustizia e sulla cultura*

Atto del Governo n. 303 **Schema di decreto legislativo recante:** **“Definizione delle norme generali relative alla scuola** **dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione”**

Dossier

Atto del Governo n. 303
Schema di decreto legislativo recante:
“Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione”

a cura di:
Annarita Sansò

ha collaborato:
Silvia Ferrari

Novembre 2003

INDICE

Premessa	Pag.	1
Scheda di lettura	"	3
1. Articolazione del sistema educativo.....	"	5
2. Finalità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado	"	7
3. Accesso alla scuola dell'infanzia e primaria.....	"	9
4. Attività educative	"	11
5. Valutazione nel primo ciclo dell'istruzione.....	"	15
6. Disposizioni transitorie e finali	"	16
7. Finanziamenti e Piano programmatico di interventi finanziari per la scuola	"	19
Atto del Governo n. 303	"	23
Piano programmatico di interventi finanziari per la scuola.... ..	"	165
Normativa di riferimento		
· Legge 28 marzo 2003, n. 53.....	"	199
· Decreto 18 settembre 2002, n. 100.	"	207
· Decreto 22 luglio 2003, n. 61.....	"	213
· Circolare n. 101 del 18 settembre 2002	"	215
· Circolare n. 119 del 31 ottobre 2002	"	221
· Circolare ministeriale n. 69 del 29 agosto 2003	"	223
· Direttiva n. 48 dell'8 maggio 2003.....	"	227
· Circolare n. 66 del 31 luglio 2003	"	237
Allegati		
· La scuola statale: sintesi dei dati. Anno scolastico 2002/2003.....	"	245
· Progetto pilota 2 sulla valutazione della scuola italiana (2002/2003)	"	269
· Sedi, alunni, classi, dotazione organiche del personale docente della scuola statale. Anno scolastico 2003/2004.....	"	473

Premessa

Lo schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53¹” (atto del Governo n. 303) è stato presentato alle Camere dal Ministro dei rapporti con il Parlamento il 3 novembre 2003 ed è stato assegnato alla 7^a Commissione permanente, previe osservazioni delle Commissioni 1^a e 5^a.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Nel presente dossier, dopo la scheda di lettura, sono allegati i testi dell'atto del Governo n. 303 e del Piano programmatico di interventi finanziari per la scuola, la normativa di riferimento, nonché alcuni documenti utili a illustrare la situazione della scuola italiana:

- La scuola statale: sintesi dei dati. Anno scolastico 2002/2003;
- Progetto pilota 2 sulla valutazione della scuola italiana (2002/2003);
- Sedi, alunni, classi, dotazione organiche del personale docente della scuola statale. Anno scolastico 2003/2004.

¹ *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.*

1. Articolazione del sistema educativo

La legge n. 53 del 2003 attua una nuova articolazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, disponendo che i decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, debbano attenersi, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 1, comma 2, lettera d);

- la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 2, comma 1, lettera e);

- il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo

sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 2, comma 1, lettera f;

- il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e

delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (articolo 2, comma 1, lettera g).

Si rammenta che, in precedenza, la legge 10 febbraio 2000, n. 30², aveva operato una trasformazione del sistema dell'istruzione scolastica, prevedendo un nuovo assetto dei cicli di istruzione, articolato in:

- scuola dell'infanzia (ex scuola materna), facoltativa e di durata triennale, riservata ai bambini dai tre ai sei anni e finalizzata all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini, nell'ottica di una formazione integrale alla quale la scuola concorre, rispettando l'orientamento educativo dei genitori;
- scuola di base, obbligatoria e di durata settennale, finalizzata all'acquisizione di conoscenze e abilità di base, all'apprendimento di nuovi mezzi espressivi, al potenziamento delle capacità di relazione e di orientamento, all'educazione ai principi della convivenza civile, allo sviluppo delle capacità di scelta individuali;
- scuola secondaria, obbligatoria per il primo biennio e di durata quinquennale, articolata in cinque aree: classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale e che prevede forme di raccordo con le realtà sociali ed economiche.

Lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della delega prevista dalla legge n. 53 del 2003, articola il sistema educativo in:

- **scuola dell'infanzia**, non obbligatoria e di durata triennale;
- **primo ciclo**, costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, avente configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo, e della durata complessiva di otto anni:
 - a. la **scuola primaria**, della durata di cinque anni, è suddivisa in un primo anno, di raccordo con la scuola dell'infanzia, e in due successivi periodi didattici biennali (articolo 4, comma 2); non è più previsto, per favorire la continuità didattica, un esame di Stato al termine del quinquennio, in quanto il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene in seguito a una valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale (articolo 4, comma 4);
 - b. la **scuola secondaria di primo grado**, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che assicura il raccordo con il secondo ciclo (articolo 4, comma 3). Al termine del triennio gli alunni dovranno sostenere un esame di Stato

² Legge-quadro in materia del riordino dei cicli dell'istruzione.

che, se superato, permette l'accesso sia al sistema dei licei che al sistema dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 4, comma 5)³.

In particolare, lo schema di decreto legislativo detta la disciplina generale relativa alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, articolandosi in cinque capi:

- Capo I: Scuola dell'infanzia;
- Capo II: Primo ciclo di istruzione;
- Capo III: La scuola primaria;
- Capo IV: Scuola secondaria di primo grado;
- Capo V: Norme transitorie e finali;

e precisa (articolo 16, comma 2) che le espressioni “scuola materna”, “scuola elementare” e “scuola media” contenute nelle disposizioni vigenti sono sostituite, rispettivamente, da “scuola dell'infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria di primo grado”.

2. Finalità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado

La legge n. 53 del 2003 pone tra le finalità generali del sistema di istruzione e di formazione professionale il favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, da attuarsi in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione.

L'articolo 1 del decreto legislativo in esame, in armonia con i principi e i criteri sanciti nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge delega, definisce le finalità della scuola dell'infanzia, che concorre all'educazione e allo sviluppo dei bambini e delle bambine e che assicura un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative. Essa ha, inoltre, tra le sue funzioni quella di contribuire alla formazione dei bambini, nel rispetto della responsabilità educativa della famiglia, e di realizzare, pur essendo dotata di autonomia e di unitarietà didattica e pedagogica, la continuità col complesso di servizi all'infanzia e con la scuola primaria. Il comma 2 dell'articolo 1 assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 2.

³ La legge n. 30 del 2000 prevedeva, all'articolo 3, un esame di Stato al termine della scuola di base, finalizzato tra l'altro a favorire la successiva scelta dell'indirizzo evidenziando le attitudini dello studente.

Tra le finalità e i caratteri della scuola materna statale, di cui all'articolo 99 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado⁴, sono proposti fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo; si fa presente che l'articolo 16, comma 3, dello schema di decreto in esame dispone che continuino ad applicarsi, limitatamente alle sezioni della scuola materna ancora funzionanti con il precedente ordinamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 99 del citato testo unico, che sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni.

Tra le finalità attribuite della scuola primaria, l'articolo 5 annovera la promozione dello sviluppo della personalità, nel rispetto delle diversità individuali, nonché l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, tra cui quelle relative all'uso della lingua italiana, all'alfabetizzazione nella lingua inglese, all'utilizzazione delle metodologie scientifiche e delle tecnologie informatiche, alla valorizzazione delle capacità relazionali e all'educazione ai principi della convivenza civile. Si sottolinea che l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica saranno attuate sin dal primo anno della scuola primaria. Tale novità è già in atto nel corrente anno scolastico, come disposto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 luglio 2003, n. 61, che dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 si procederà, nei primi due anni della scuola primaria, all'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e nella lingua inglese, secondo quanto delineato nelle "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati per la scuola primaria".

La legge n. 30 del 2000 prevedeva tra gli obiettivi della scuola di base:

- l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
- l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
- il potenziamento delle capacità di relazione e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
- il consolidamento dei saperi di base, anche in relazione all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
- lo sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali.

Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 assegna alla scuola elementare il fine di concorrere alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali; essa, inoltre, si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima

⁴ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

alfabetizzazione culturale. L'articolo 16, comma 3, dello schema di decreto in esame dispone che continuino ad applicarsi, limitatamente alle classi della scuola elementare ancora funzionanti con il precedente ordinamento, e agli alunni ad esse iscritti, le disposizioni di cui all'articolo 118 del citato testo unico, che sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

La scuola secondaria di primo grado ha tra i suoi fini (articolo 9):

- la crescita delle capacità autonome di studio;
- l'accrescimento delle conoscenze anche in relazione alla realtà contemporanea e con l'uso delle tecnologie informatiche;
- l'apprendimento di una seconda lingua dell'Unione europea;
- lo sviluppo delle capacità di scelta corrispondenti alle vocazioni degli allievi e l'orientamento per la successiva scelta di istruzione e formazione;
- il rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale.

Tra i precedenti elementi si evidenziano come innovativi l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua europea e il potenziamento dell'alfabetizzazione informatica.

Si ricorda che l'introduzione graduale della seconda lingua comunitaria era già prevista tra gli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440⁵, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi».

L'articolo 161, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 riporta le finalità della scuola media, cioè la promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva; l'articolo 16, comma 3, dello schema di decreto in esame dispone che continuino ad applicarsi, limitatamente alle classi della scuola media ancora funzionanti con il precedente ordinamento, e agli alunni ad esse iscritti, le disposizioni di cui all'articolo 118 del citato testo unico, che sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

3. Accesso alla scuola dell'infanzia e primaria

L'articolo 2 tratta dell'accesso alla scuola dell'infanzia, prevedendo con norma generale che a essa possano essere iscritti i bambini e le

⁵ *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.*

bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento⁶. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2003-2004 possono invece essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con le disponibilità illustrate all'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto in esame, che prescrive anche un'ulteriore graduale anticipazione per gli anni scolastici 2004- 2005 e 2005-2006; a modulare le anticipazioni si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15. La relazione introduttiva allo schema di decreto rileva il valore innovativo della norma in esame, che postula un'attenta modalità di attuazione al fine di salvaguardare la qualità del servizio e la natura specifica dell'istituzione. Si nota, inoltre, che la relazione tecnica allegata allo schema precisa, in relazione all'articolo 12, comma 1, che l'anticipo delle iscrizioni è subordinato alla disponibilità dei posti, alla recettività delle strutture, alla funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni con riferimento al "patto di stabilità"; conseguentemente la relazione ritiene che l'anticipazione non comporti alcun maggior onere, anche in considerazione del fatto che si tratta di scuola non rientrante nell'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge delega. Si evidenzia che comunque l'articolo 15, comma 1, dello schema di decreto comprende anche gli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, in quelli coperti dalle somme stanziare con i fondi previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 53 del 2003.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale; a ciò si provvede attraverso l'adozione di decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanati di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, come precisato nel comma 2 dell'articolo 12 del presente schema di decreto. Le risorse necessarie per attuare la generalizzazione sono comprese nei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 53 del 2003, cioè con i finanziamenti, da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, relativi al piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge delega.

Si rammenta che l'articolo 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede che la scuola materna statale accolga i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni; in relazione alla vigenza di tale

⁶ Si veda al riguardo l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 53 del 2003.

comma si vedano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, dello schema di decreto in esame.

In relazione all'accesso alla scuola primaria, regolamentato dall'articolo 6, si fissa al 31 agosto di ciascun anno il limite di età di sei anni per l'ingresso nel sistema scolastico; la relazione introduttiva precisa che la determinazione di tale limite scandisce la fascia d'ingresso non più con riferimento all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), ma all'anno scolastico (1° settembre – 31 agosto). Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria per i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. In merito agli oneri derivanti da tale comma, la relazione tecnica rinvia alla specifica copertura già individuata dall'articolo 7, comma 5, della legge delega, che stanZIA 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.188 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005.

L'articolo 13 stabilisce, per l'anno scolastico 2003-2004, la facoltà dell'iscrizione anticipata per coloro che compiono i sei anni entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni successivi può essere effettuata un'ulteriore estensione delle iscrizioni anticipate, fino al termine massimo del 30 aprile, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I fondi previsti dall'articolo 7, comma 5, della legge delega coprono anche gli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, come precisato dal successivo articolo 15, comma 1, dello schema di decreto.

L'articolo 143, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che nessuno possa essere iscritto alla prima classe elementare prima del raggiungimento dell'età di sei anni; il comma citato è abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, come precisato dall'articolo 16, comma 4.

La legge n. 53 del 2003 ha previsto la possibilità di iscrizione anticipata sia alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria dall'anno scolastico 2003/2004, ma è già stata effettuata una sperimentazione che ha coinvolto 251 scuole relativamente all'anticipo delle iscrizioni, nell'ambito della quale sono stati inseriti contenuti didattici ora adottati nello schema di decreto legislativo.

4. Attività educative

Le norme relative alle attività educative nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado sono dettate, rispettivamente, agli articoli 3, 7 e 10.

L'articolo 3, relativo alle attività educative nella scuola dell'infanzia, determina il monte ore annuale complessivo di tali attività, che può variare da un minimo di 875 a un massimo di 1700 ore, tenendo conto dei progetti educativi delle singole scuole e delle richieste delle famiglie. Tale orario annuale, comprendente la quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica, comporta un'articolazione oraria settimanale dalle 25 alle 50 ore circa e un monte orario giornaliero dalle 5 alle 10 ore – per un calendario medio annuale di 35 settimane -; attualmente l'orario di funzionamento è di circa 8 ore giornaliere, con la possibilità per le famiglie di limitarlo alla sola fascia antimeridiana. Nella sostanza il quadro orario non è modificato, ma la relazione illustrativa rileva che vengono introdotti margini di elasticità rimessi alla valutazione delle famiglie e alle esigenze espresse dai diversi contesti territoriali e sociali. I commi 2 e 3 sottolineano il necessario raccordo con l'azione familiare e il coordinamento didattico sia col complesso dei servizi per l'infanzia sia con la scuola primaria, disponendo la personalizzazione delle attività educative curata dai docenti, nonché la predisposizione della documentazione relativa al processo educativo.

L'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce che l'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. Tale articolo continua ad applicarsi con i limiti di cui all'articolo 16, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame.

Per la scuola primaria, l'orario annuale delle lezioni è determinato in 891 ore, comprensive della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica (articolo 7, comma 1).

Si ricorda che l'attuale orario delle attività didattiche nella scuola elementare è pari a 27 ore settimanali, elevabili a un massimo di trenta ore in relazione alla presenza dell'insegnamento della lingua straniera (art. 129, commi 1 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994). Da tale orario è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto (articolo 129, comma 3); la relazione illustrativa precisa che il tempo dedicato alla mensa non è compreso in caso di uno o più rientri pomeridiani, mentre nelle classi organizzate con il tempo pieno l'orario settimanale è di 40 ore, comprensive del tempo dedicato alla mensa. Si sottolinea che il citato articolo 129 continua ad avere applicazione nei limiti di cui all'articolo 16, comma 3, dello schema di decreto in esame.

Il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che le istituzioni scolastiche possano organizzare, al fine della personalizzazione del piano di studi, insegnamenti e attività opzionali, coerenti con il profilo educativo, per un massimo di 99 ore annue; tali attività devono tener conto delle previsioni contenute nel piano dell'offerta formativa e delle richieste delle famiglie, da formularsi all'atto delle iscrizioni.

Il monte orario previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 non è comprensivo del tempo eventualmente dedicato alla mensa.

Per quanto riguarda il modello didattico previsto dalle disposizioni sopra citate la relazione tecnica afferma che esso non comporta alcuna espansione oraria dell'attuale "tempo scuola"⁷ e – si suppone – nessun onere finanziario conseguente.

Per la scuola primaria, l'orario annuale delle lezioni è determinato in 891 ore, anche per la scuola primaria di primo grado, comprensive della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica (articolo 10, comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce che le istituzioni scolastiche possano organizzare, al fine della personalizzazione del piano di studi, insegnamenti e attività opzionali, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi, coerenti con il profilo educativo e con la prosecuzione degli studi nel secondo ciclo, per un massimo di 198 ore annue; tali attività devono tener conto delle previsioni contenute nel piano dell'offerta formativa e delle richieste delle famiglie, da formularsi all'atto dell'iscrizione.

Il monte orario previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 non è comprensivo del tempo eventualmente dedicato alla mensa.

La relazione tecnica considera che il modello didattico, prevedendo la massima possibile espansione temporale, sviluppa 35 ore settimanali, ripartite in 27 ore d'insegnamento frontale, 6 ore di attività opzionali facoltative, 2 ore settimanali di mensa riferite a due giorni. L'attuale assetto didattico si articola su 30 ore ordinarie, 3 ore settimanali riferite ad altri insegnamenti e due ore settimanali di mensa per due rientri pomeridiani. Pertanto si sostiene che il nuovo modello didattico non comporta alcuna espansione oraria rispetto all'attuale tempo scuola.

Riassumendo, l'orario scolastico viene così riorganizzato su base settimanale:

- per la scuola dell'infanzia da un minimo di 24 a 30 ore settimanali a scelta delle famiglie;
- per la scuola primaria, 27 ore obbligatorie e 3 ore di attività e insegnamenti opzionali (obbligatorie per la scuola e facoltative per gli allievi), per un totale massimo di 30 ore settimanali;

⁷ Si veda il raffronto tra le previsioni orarie della nuova organizzazione didattica e il monte ore relativo all'attuale assetto didattico riportato nella relazione tecnica.

- per la scuola secondaria di primo grado, 27 ore obbligatorie e 6 ore di attività e insegnamenti opzionali (obbligatori per la scuola e facoltativi per gli allievi), per un totale massimo di 33 ore settimanali.

A questi orari si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e il potenziamento delle attività di laboratorio, al fine di consentire l'effettiva formazione personalizzata e di ampliare l'offerta formativa, nelle singole scuole o in rete.

Tra gli elementi innovativi introdotti dallo schema di decreto in esame si segnalano una maggiore libertà di scelta per le famiglie e una maggiore autonomia sia didattica, che organizzativa per le scuole, con l'introduzione della **personalizzazione delle attività educative** sia nella scuola dell'infanzia sia nelle scuole del primo ciclo (articolo 3, comma 2; articolo 7, comma 2; articolo 10, comma 2); in riferimento all'intero ciclo educativo si istituisce il cosiddetto “**portfolio delle competenze**”, cioè un fascicolo di documentazione relativo al percorso formativo di ciascun allievo (articolo 3, comma 3; articolo 7, comma 5; articolo 10, comma 5).

Come riportato nell'analisi di impatto della regolamentazione relativa allo schema di decreto, la formulazione del Piano dell'offerta formativa (POF), che consentirà di progettare per ogni studente un piano di studi personalizzato, è rimessa all'autonomia delle scuole, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. In via transitoria, in attesa di tale definizione, i POF dovranno attenersi alle indicazioni nazionali relative a ciascun tipo di scuola allegate al decreto legislativo.

Al fine di garantire le attività educative e didattiche sia obbligatorie che facoltative è costituito, sia nella scuola primaria sia in quella secondaria di primo grado l'organico di istituto; per lo svolgimento delle attività facoltative che richiedano una specifica competenza le scuole possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli che saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica; i contratti in questione dovranno essere ricompresi nei limiti delle risorse iscritte nei bilanci delle istituzioni scolastiche (articolo 7, comma 4; articolo 10, comma 4).

Il perseguimento dell'obiettivo della personalizzazione dell'apprendimento è affidato agli insegnanti responsabili delle attività educative e didattiche (articolo 7, comma 5; articolo 10, comma 5). Attualmente, nella scuola elementare funziona un modulo che abbina,

di solito, due classi alle quali sono preposti tre docenti con funzioni e responsabilità paritarie, anche se nelle prime due classi di corso è possibile assegnare a un docente una maggiore presenza temporale nella classe, senza funzioni specifiche che non siano quelle di insegnamento.

Lo schema di decreto istituisce la figura del **“maestro prevalente”** o **“docente tutor”**, cui sono affidate per l'intera durata, sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado, le funzioni di orientamento per la scelta delle attività opzionali, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo (articolo 7, comma 5; articolo 10, comma 5). L'insegnante con compiti di tutorato assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, la presenza con il gruppo di alunni affidatogli per almeno 18 ore settimanali (articolo 7, comma 6).

Intorno alla figura del *tutor* si è sviluppato un ampio dibattito, probabilmente dovuto al fatto che tale innovazione è stata vista come un ritorno all'insegnante unico della scuola elementare, con una prevedibile riduzione delle dotazioni organiche. Tale preoccupazione è ritenuta “infondata” dal Governo in quanto, come riportato nella risposta del sottosegretario Siliquini all'interrogazione della senatrice Acciarini n. 1146⁸, “non si prevede alcuna riduzione del tempo scuola, cioè delle ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria”. Si ricorda, inoltre, che già in passato⁹ era stato auspicato, in particolare per le prime due classi della scuola elementare, l'intervento di un docente con una maggiore esperienza temporale in ciascuna classe, con funzioni “tutoriali” per agevolare la gradualità negli apprendimenti e nelle relazioni educative, la cui presenza non superasse comunque i due terzi del tempo curricolare. Il fine della nuova figura sarebbe quello di consentire agli alunni più piccoli di avere una figura di riferimento rispetto alla pluralità di docenti presenti all'interno della classe.

Per quanto riguarda in particolare la scuola primaria, il comma 7 dell'articolo 7 riconosce al dirigente scolastico l'assegnazione dei

⁸ Seduta della 7ª Commissione permanente del 25 settembre 2003.

⁹ Circolare ministeriale n. 116 del 22 marzo 1996, recante *“Orientamenti per l'organizzazione didattica nella scuola elementare”*.

docenti alle classi, sulla base del piano dell'offerta formativa e di criteri definiti dal collegio dei docenti, tenendo conto sia della continuità didattica che delle competenze ed esperienze professionali dei singoli insegnanti. L'ultimo comma dell'articolo 7 affida al potere autonomo delle istituzioni scolastiche primarie la definizione delle modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, salvaguardando la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

5. Valutazione nel primo ciclo dell'istruzione

La valutazione degli alunni è effettuata dai docenti responsabili delle attività didattiche ed educative in forma sia periodica che annuale (articolo 8, comma 1; articolo 11, comma 2).

Un elemento innovativo è indicato all'articolo 11, comma 1, che prevede per gli alunni della scuola secondaria di I grado la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato per poter essere valutati dagli insegnanti.

Viene, inoltre, abolito l'esame di Stato alla fine del quinto anno della scuola primaria¹⁰ per favorire la continuità didattica; sarà una valutazione positiva al termine del secondo biennio a permettere il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado. Ai docenti della scuola primaria è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo (articolo 8, comma 1); all'interno del periodo biennale i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva se riscontrano rilevanti carenze nei livelli di apprendimento, ma tale decisione deve essere assunta all'unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da una specifica motivazione (articolo 8, comma 2).

Nella scuola secondaria di primo grado una valutazione è effettuata al termine del periodo biennale ai fini del passaggio al terzo anno; gli allievi possono essere non ammessi alla classe successiva in casi motivati (articolo 11, comma 3).

Al termine del terzo anno della scuola secondaria di I grado l'alunno deve sostenere un esame di Stato, conclusivo del primo ciclo dell'istruzione, che se superato permetterà l'accesso al sistema dei licei o all'istruzione e alla formazione professionale (articolo 11, comma 4 e 6).

¹⁰ Disposto dall'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevede un esame di licenza elementare mediante prove scritte e un colloquio.

Alle classi intermedie si può accedere anche sostenendo esami di idoneità, che sono disciplinati dall'articolo 8, comma 4, in riferimento alla scuola primaria, e dall'articolo 11, comma 5, per quanto attinente alla scuola secondaria.

Per assicurare la continuità dell'azione educativa, si prevede la permanenza dei docenti nella sede di titolarità per il tempo necessario a completare ciascuna articolazione temporale dei periodi di apprendimento (primo anno, primo biennio, secondo biennio), come disposto dall'articolo 8, comma 2, per la scuola primaria, e dall'articolo 11, comma 7, per la scuola secondaria di primo grado.

In relazione agli aspetti succitati l'articolo 16 dello schema di decreto in esame riporta varie disposizioni concernenti l'abrogazione di alcune norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

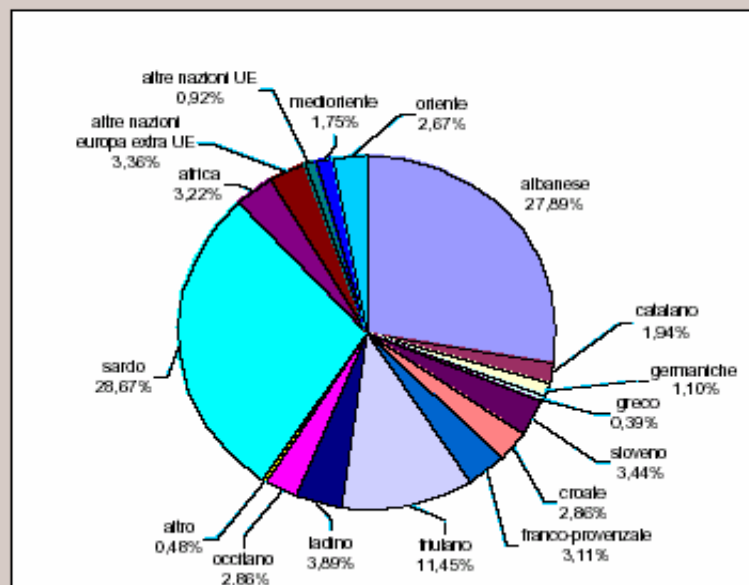
Si ritiene utile riportare le conclusioni del "Progetto Pilota 2 per la valutazione del sistema scolastico"¹¹, relativo all'anno scolastico 2002-2003, a cura dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI). La valutazione, realizzata attraverso prove di apprendimento e questionari di sistema, ha interessato un campione di 7.630 scuole, di cui il 92 per cento statali, più di un milione di studenti e 150.000 docenti.

Si rileva un'omogeneità dei risultati generali del "campione nazionale" sia per area geografica che per genere (maschile-femminile) e, in particolare:

- a tutti i livelli scolastici si riscontrano grandi problemi con la grammatica e con l'analisi logica;
- per l'italiano si riscontrano maggiori difficoltà nella comprensione dei brani informativi rispetto a quelli narrativi;
- la conoscenza della geometria è molto inferiore alla capacità di calcolo e a quella di rappresentazione dei dati;
- per le scienze sono maggiori le conoscenze sugli esseri viventi e minori quelle su uomo e ambiente fino alla terza classe superiore, poi la situazione si inverte;
- i risultati relativi alla classe prima media, pur con una maggiore uniformità a livello territoriale, scendono rispetto ai valori delle elementari.

¹¹ Reperibile all'URL <http://www.invalsi.it/pilota2/risultati/risultati.htm>.

Studenti appartenenti a minoranze linguistiche o a nazionalità diverse



I risultati dell'indagine di sistema evidenziano che, nelle scuole, sono presenti allievi di numerose nazionalità e di diverse minoranze linguistiche; il numero di allievi extraeuropei per istituto è molto alto nella scuola materna (9 allievi), scende a 4-6 alunni nelle elementari e nelle medie. Inoltre il numero di studenti diversamente abili presenta una punta di oltre il 4 per cento nelle scuole medie e il numero degli allievi con sostegno è corrispondente. Dopo il 2000 si registra un incremento sensibile del numero di computer acquistati dalle istituzioni scolastiche (30 per cento in più alle elementari, 13 per cento in più nelle scuole medie), con un incremento maggiore nelle Sud e nelle isole.

6. Disposizioni transitorie e finali

Gli articoli 13 e 14 contengono norme relative alla gradualità dell'avvio del primo ciclo di istruzione, al fine di armonizzare il passaggio dal vecchio ordinamento scolastico al nuovo; si stabilisce che, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275¹², si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico,

¹² *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

didattico e organizzativo di cui all'allegato B¹³, per la scuola primaria, e di cui all'allegato C¹⁴, per la scuola secondaria di primo grado, facendo in entrambi i casi riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione, individuato nell'allegato D (articolo 13, comma 3; articolo 14, comma 2).

Si ricorda che, in base al citato articolo 8, comma 1, il Ministro della pubblica istruzione definisce per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 è stato adottato il regolamento recante norme in materia di curricula nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234.

L'articolo 16, comma 1, dispone che siano fatti salvi gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104¹⁵, in favore degli alunni in situazioni di handicap.

Il medesimo articolo, al comma 3, prevede l'abrogazione delle seguenti norme del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare e media ancora funzionanti secondo il previgente ordinamento:

- articolo 99, commi 1 e 2, relativo alle finalità e ai caratteri della scuola materna;

¹³ *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria.*

¹⁴ *Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado.*

¹⁵ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

- articolo 104, relativo agli orari di funzionamento della scuola materna e agli organici;
- articolo 109, commi 2 e 3, relativi rispettivamente alla durata della scuola elementare e della scuola media;
- articolo 118, relativo alle finalità della scuola elementare;
- articolo 119, relativo alla continuità didattica;
- articolo 128, commi 3 e 4, relativi all'assegnazione dei docenti alle classi e alla contitolarità delle suddette classi;
- articolo 145, relativo all'ammissione alle classi successive alla prima;
- articolo 148, relativo all'esame di licenza elementare;
- articolo 149, relativo al valore della licenza elementare;
- articolo 150, relativo al rilascio dell'attestato di licenza elementare;
- articolo 161, comma 2, relativo alle finalità della scuola media;
- articolo 176, relativo all'iscrizione alla prima classe della scuola media;
- articolo 177, relativo alla valutazione e alla scheda personale dell'alunno;
- articolo 178, commi 1 e 3, relativo all'accesso alle classi seconda e terza della scuola media;
- articolo 183, comma 2, relativo all'ammissione all'esame di licenza media;
- articolo 442, relativo alle dotazioni organiche delle scuole.

Il comma 4 dell'articolo 16 dello schema di decreto prevede l'abrogazione delle seguenti norme del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo:

- articolo 129, concernente l'orario delle attività didattiche nella scuola elementare;
- articolo 130, riguardante i progetti formativi di lungo periodo;
- articolo 143, comma 1, relativo all'età di accesso alla prima elementare;
- articolo 147, concernente gli esami di idoneità per l'accesso alle classi successive alla prima nella scuola elementare;
- articolo 162, comma 5, riguardante l'istituzione di cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari nelle scuole medie integrate a tempo pieno;
- articolo 178, comma 2, relativo all'esame di idoneità per l'ammissione alle classi seconda e terza nella scuola media.

Lo schema di decreto legislativo novella, inoltre, l'articolo 100, comma 1, del citato testo unico armonizzandolo con le nuove norme

relative all'età di accesso per la scuola dell'infanzia, nonché l'articolo 183, comma 1, in relazione alle nuove disposizioni sull'esame di licenza al termine del terzo anno della scuola secondaria di I grado.

All'articolato dello schema di decreto seguono quattro allegati che riportano:

- Allegato A: Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia;
- Allegato B: Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria;
- Allegato C: Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado;
- Allegato D: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (6-14 anni).

Gli allegati A, B e C specificano gli obiettivi generali del processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento, il contenuto del portfolio delle competenze per il relativo segmento del ciclo di istruzione, nonché vincoli e risorse a disposizione; limitatamente agli allegati B e C sono riportati anche gli obiettivi formativi per i bienni, gli obiettivi specifici di apprendimento per ogni classe e le informazioni concernenti i piani di studio personalizzati.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003, i decreti legislativi attuativi della citata legge sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

7. Finanziamenti e Piano programmatico di interventi finanziari per la scuola

La relazione tecnica allegata allo schema di decreto precisa che, “con le specifiche risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con una quota parte delle risorse finanziarie previste per l'anno 2003 nel fondo di cui alla legge n. 440/1997, è stato già dato avvio alle attività di formazione del personale docente operante nel primo ciclo

di istruzione, in particolare per quanto attiene alle funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento della attività educativa didattica, nonché alle attività di formazione, sempre a favore del suddetto personale, per gli aspetti connessi alle innovazioni introdotte al quadro di sistema, all'assetto organizzativo degli insegnamenti, alle modalità di valutazione degli apprendimenti, nonché all'insegnamento della lingua inglese e all'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche”.

In relazione alla generalizzazione dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2, la medesima relazione precisa che ad essa si provvederà secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 53 del 2003, cioè con finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

L'articolo 15 dello schema di decreto stabilisce che gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 13, comma 1, relativi alle iscrizioni anticipate alle scuole dell'infanzia e primarie statali, si provvede con i fondi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 53 del 2003, che a sua volta rimanda al piano programmatico di interventi finanziari di cui all'articolo 1 della medesima legge.

Si ritiene utile ricordare che, per l'anno 2003, la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 48 dell'8 maggio 2003, recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art.2 della legge 440/97, per l'anno 2003”, ha fissato una somma complessiva di 136.167.800 euro per tutte le iniziative connesse alla promozione e al supporto della riforma degli ordinamenti scolastici. Di tale somma, si specifica nella risposta del sottosegretario Siliquini all'interrogazione della senatrice Acciarini n. 1146, 13.200.000 euro sono finalizzati a due distinti obiettivi:

1. alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione, sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico;
2. alle iniziative dirette ad assicurare la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari e l'introduzione dell'insegnamento dell'informatica.

Nella medesima sede il Governo ha dichiarato che: “Le risorse finanziarie non sono comunque in questo momento concretamente disponibili, in quanto si è in attesa dei provvedimenti di variazione del bilancio”.

Il comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 53 dispone inoltre che, per la realizzazione delle finalità della stessa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un **piano programmatico di interventi finanziari**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La citata legge annovera tra i suoi obiettivi la realizzazione di un disegno di modernizzazione che si attuerà mediante la predisposizione di investimenti nella professionalizzazione dei docenti, nell'innovazione didattica e nella definizione di percorsi formativi di elevata qualità. Inoltre il progetto di riforma intende dare un'adeguata risposta in termini di pluralità di offerta formativa, di modalità di insegnamento e di opportunità di formazione nel corso dell'intero arco di vita.

In vista del perseguimento delle finalità della legge viene individuata una serie di obiettivi per i quali si è predisposto un piano di interventi finanziari, allegato al presente dossier, i cui obiettivi possono essere così riassunti:

- a) riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico, poiché allo stato attuale le attività di valutazione sono realizzate su base volontaria;
- c) sviluppo delle tecnologie multimediali e l'alfabetizzazione delle tecnologie informatiche, per cui si prevedono interventi migliorativi rispetto alla situazione esistente;
- d) sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti, da realizzare anche in orario extrascolastico e anche tramite la promozione dell'associazionismo scolastico-sportivo; tale azione interesserà più di quattro milioni di studenti della scuola secondaria di I e II grado e circa un milione e 700 mila alunni della scuola primaria;
- e) valorizzazione professionale del personale docente, anche sotto il profilo del trattamento economico, per cui si auspica che vengano destinate risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle stanziare nella legge finanziaria 2002;
- f) iniziative di formazione iniziale e continua del personale, con specifica attenzione per le iniziative di *e-learning*, particolarmente raccomandate dalle istituzioni europee, e aperte anche al personale delle scuole paritarie;

g) rimborso spese per autoaggiornamento, al fine di avviare la costruzione di un sistema di formazione e aggiornamento continuo del personale scolastico, attraverso modalità di sperimentazione quali bonus spendibili in apposite strutture e altre forme di rimborso spese ammissibili;

h) valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, anche tramite adeguamento del trattamento economico;

i) azioni contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, attraverso tre specifiche attività:

1) personalizzazione dei percorsi, con particolare riferimento all'alternanza scuola-lavoro; i relativi interventi sono volti all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Ci si prefigge dunque l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica entro il 2010 ad una percentuale del 10%;

2) attuazione dei "laboratori per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti" (LARSA), individuata con riferimento sia alla loro istituzione all'interno delle singole istituzioni scolastiche che per ambiti territoriali. Quest'ultima è necessaria per assicurare la possibilità, prevista dalla legge delega di riforma, di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, oltre a quella di passare da quest'ultimo a quello della formazione professionale e viceversa. I suddetti laboratori si organizzano per livelli di istruzione, e con riferimento ad un bacino di utenza di 6-9 mila studenti;

3) interventi per l'orientamento e a sostegno della partecipazione giovanile, volti a migliorare la dimensione affettivo-relazionale e il benessere della persona, nonché la sua capacità di inserirsi in modo attivo e partecipe nella società e nel mondo del lavoro. Ciò dovrà avvenire anche attraverso la collaborazione interistituzionale, con la partecipazione delle famiglie e degli studenti alle attività di orientamento e formazione, e anche con forme di "tutorato";

l) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, in linea con gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale per l'occupazione e il Patto per l'Italia, e per i quali si rende necessario un potenziamento delle risorse economiche;

m) interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica, in coerenza e in attuazione con quanto previsto dalla legge quadro sull'edilizia scolastica n.23 del 1996. Essa riserva a Comuni e Province la competenza in questa materia, con la previsione di un intervento statale aggiuntivo, in base al quale, nel sessennio 1996/2001, sono stati distribuiti 1.530,778 milioni di euro, ripartiti dalla singole regioni, in primo luogo per l'adeguamento e messa in norma degli edifici scolastici. In questo contesto si evidenzia la

necessità di destinare ulteriori risorse finanziarie per proseguire i suddetti interventi.

In relazione agli obiettivi suesposti, si stima che dovrebbero essere destinati per il quinquennio 2004-2008, per gli investimenti in istruzione e formazione, 4.037 milioni di euro, oltre alle somme iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro; il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 12 settembre 2003 un piano pluriennale di investimenti a sostegno del sistema educativo nazionale per un totale di 8.320 milioni di euro.

Si ricorda infine che il disegno di legge finanziaria per il 2004¹⁶, in corso di approvazione, autorizza la spesa complessiva di **90 milioni di euro** a decorrere dal 2004, da destinare all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003.

Tale somma è finalizzata all'attuazione di **tre obiettivi specifici**:

- sviluppo delle tecnologie multimediali;
- interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
- interventi per lo sviluppo dell'istruzione e della formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.

Con riferimento ai tre obiettivi individuati dalla citata disposizione, corrispondenti alla lettere *g*), *j*) e *l*) del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003 (sviluppo delle tecnologie multimediali, dell'orientamento, dell'educazione degli adulti e dell'istruzione tecnica superiore), si segnala che il Piano programmatico le indica come obiettivi condivisi a livello comunitario¹⁷ o coerenti con il Patto per l'Italia (siglato tra il Governo e le parti sociali il 5 luglio 2002)¹⁸.

¹⁶ A.C. 4489, articolo 18, comma 5.

¹⁷ Si segnala che, proseguendo la “strategia di Lisbona” (definita dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000) mirante alla realizzazione di un’economia fondata sulla conoscenza, il Consiglio europeo, nella riunione del 5-6 maggio 2003, ha indicato alcuni parametri di riferimento per l’istruzione e la formazione da conseguire entro il 2010. Tra questi figurano: la riduzione degli abbandoni scolastici entro la media del 10%; il completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore dall’85% della popolazione giovanile; lo sviluppo dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

¹⁸ Il documento (al paragrafo 2.2 “*L’educazione per l’occupabilità*”) sottolinea l’esigenza di elevare il livello complessivo di preparazione culturale, di potenziare il rapporto scuola-lavoro, l’educazione permanente, l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).